Ufficio Registro Imprese

LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

La Comunicazione Unica è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un'unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro delle Imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività di impresa ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali e pubblicitari.

L'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, può così essere effettuato tramite un unico canale telematico: il Registro delle Imprese, che diviene lo "sportello unico" al quale presentare una singola pratica digitale contenente le informazioni per i vari enti.

Il Registro delle imprese, quale unico ufficio destinatario, smisterà, attraverso i relativi canali telematici, le varie pratiche agli Enti di competenza.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa si punta a far sì che le imprese non debbano più recarsi o rivolgersi alle diverse Amministrazioni interessate, né attivare procedimenti e formalità spesso assai differenziati tra loro, in quanto sarà sufficiente effettuare una trasmissione telematica unificata al solo Registro delle imprese competente in base alla sede legale (ComUnica) per comunicare tutte quelle istanze che finora dovevano essere presentate a diverse Pubbliche Amministrazioni.

. Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 le Amministrazioni destinatarie della Comunicazione unica sono le seguenti:

- a) il Registro delle Imprese delle C.C.I.A.A.,
- b) l'Agenzia delle Entrate,
- c) l'INPS,
- d) l'INAIL,
- e) le Commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane
- f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

NOTA BENE: il Registro delle imprese, l'Albo imprese Artigiane, l'INAIL, l'INPS e l'Agenzia delle

Entrate: mantengono ognuno le proprie competenze gestiscono ognuno le proprie informazioni gestiscono l'iter istruttorio delle proprie domande/denunce contenute in Comunica comunicano autonomamente con l'impresa informandola sull'iter del procedimento e sul relativo esito

. A chi è possibile rivolgersi per informazioni

Le informazioni riguardanti la Comunicazione unica possono essere reperite rivolgendosi ai vari enti (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS), o consultando il portale che le Camere di Commercio Italiane mettono a disposizione di imprese, professionisti, associazioni di categoria e privati cittadini per accedere ai servizi on line offerti dal Sistema Camerale.

Il sito è raggiungibile all'indirizzo: www.registroimprese.it.

Infocamere offre anche un servizio di assistenza telefonica al numero 199502010.

Si comunica che la Camera di Commercio di Brindisi ha messo a disposizione il call center avente il seguente n.800203309

. A chi rivolgersi per le eventuali regolarizzazioni

In fase di istruttoria, se sono presenti errori di compilazione, l'operatore del registro delle imprese sospende la pratica e, tramite il diario messaggi posto all'interno della pratica, richiede la correzione, ma solo ed esclusivamente per quanto riguarda la parte attinente all'ufficio. La regolarizzazione dovrà essere effettuata con le stessa modalità del primo invio,utilizzando il software ComUnica, e cliccando su REINVIO in fase di compilazione della nuova pratica, allo scopo di evitare che venga nuovamente protocollata, con conseguente addebito di ulteriori importi per diritti di segreteria ed imposta di bollo.

NOTA BENE.

Il R.I. non effettuera' controlli se alla pratica occorrera' allegare anche istanze da indirizzare agli altri Enti, ne potra' rilevare eventuali errori di compilazione sui modelli di competenza degli altri Enti. Potrà, quindi, verificarsi il caso che la pratica presentata al registro delle imprese contenga degli errori sulla modulistica di competenza degli altri Enti. In tal caso l'utente dovrà rivolgersi direttamente all'Ente interessato. Gli Enti comunicheranno la procedura da seguire per rettificare o integrare la comunicazione. Sarà possibile anche utilizzare la Comunicazione Unica per rinviare la parte da rettificare di competenza del singolo Ente, senza la modulistica registro imprese.

. Soggetti interessati

La nuova procedura coinvolge TUTTE le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese, nessuna esclusa e pertanto anche le imprese individuali.

Per le variazioni destinate agli altri Enti (Agenzia delle Entrate e Inps) l'utente dovra' compilare comunque una pratica registro imprese Mod. S5 o I2 in modifica, con il mod. int. Iva corredato dell'int.P o in alternativa il mod. S5 o I2 in modifica con allegato il file generato con il "sogei".

La pratica e' esente dal pagamento dei diritti di segreteria

. Chi la presenta

I soggetti obbligati alla firma sono gli stessi indicati dalla normativa di riferimento degli adempimenti di ciascun Ente, ad esempio per il Registro delle Imprese il soggetto firmatario può essere il titolare/amministratore oppure il professionista incaricato (commercialista o esperto contabile iscritto all'albo unico a norma del D. Lgs 139/2005) o il notaio nei casi previsti dal codice civile oppure il soggetto incaricato secondo quanto previsto dalla procura speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3616/C del 15/02/2008 (il modello è scaricabile dal sito www.sviluppo economico.gov.it).

Ogni modulo della ComUnica (modulo per il Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps, e Inail) prevede la compilazione di uno o più modelli e la firma digitale può essere apposta su ogni singolo modulo (nel caso in cui gli obbligati siano soggetti diversi) oppure apposta cumulativamente, se tutti i documenti possono essere firmati dallo stesso soggetto.

. Da chi deve essere firmata la distinta della comunicazione unica

Si possono verificare due casistiche:

1) <u>la pratica viene preparata unificando distinta fedra e distinta comunica:</u>

- in questo caso la distinta dovra' riportare le firme digitali dei soggetti obbligati / legittimati ossia l'imprenditore, il notaio unitamente a quella del delegato incaricato avvalendosi del mod. Procura speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/c del 15.02.2008 (il mod. e' scaricabile dal sito www. registroimprese.it/ComunicazioneUnica) che dovra' risultare allegata e corredata del documento di riconoscimento del legale rappresentante/imprenditore.

- "Attenzione sul mod. procura occorre inserire il codice univoco della pratica fedra che si sta spedendo ed il documento di riconoscimento deve essere chiaramente leggibile e foto visibile, il tutto deve essere scansionato in due distinti file e allegati nel riepilogo di fedra, il primo con il codice tipo documento E21, mentre il secondo con il codice E20."
- diversamente, nel caso in cui il soggetto obbligato sia sprovvisto di dispositivo di firma occorrera' inserire sulla distinta fedra la dichiarazione del professionista incaricato ai sensi della l.n. 350/03 ed allegare il mod. Procura speciale con le stesse indicazioni di cui sopra, per l'identificazione sulla distinta comunica del delegato all'invio che puo' anche essere un soggetto diverso dal professionista.

2) <u>distinta fedra e distinta Comunica sono separati:</u>

la distinta fedra dovra' riportare le firme digitali dei soggetti obbligati/legittimati ossia l'imprenditore, il notaio unitamente a quell'intermediario, o dal solo professionista incaricato a sensi della legge n.350/03;

la distinta comunica deve essere firmata dall'imprenditore o dal delegato provvisto della Procura speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/c del 15.02.2008 (il mod. e' scaricabile dal sito www.

registroimprese.it/ComunicazioneUnica) che dovra' risultare allegata e correlata del documento di riconoscimento del legale rappresentante/imprenditore .

"Attenzione sul mod. procura occorre inserire il codice univoco della pratica fedra che si sta spedendo ed il documento di riconoscimento deve essere chiaramente leggibile e foto visibile, il tutto deve essere scansionato in due distinti file e allegati nel riepilogo di fedra, il primo con il codice tipo documento E21, mentre il secondo con il codice E20."

Tale modalita' di sottoscrizione sara' possibile fino al 30 settembre 2010, a partire dal 01 ottobre 2010 le pratiche telematiche dovranno essere sottoscritte digitalmente non solo dall'intermediario ma anche dal legale rappresentante/titolare

. Posta elettronica certificata (P.E.C.)

La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi.

La trasmissione viene considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono caselle di posta elettronica certificata.

È possibile richiederla al momento della compilazione del modello Comunica (ad esclusione del mod. S1), nel quadro "domicilio elettronico" (riquadro n. 5). Oppure è possibile ottenerne una attraverso uno dei gestori presenti nel sito del CNIPA www.cnipa.gov.it, il quale pubblica l'elenco dei gestori abilitati al rilascio delle caselle di Posta Elettronica Certificata. Nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di PEC occorrera' indicare nello stesso riquadro quella del dichiarante al quale notificare le ricevute previste.

L'art. 16 del D.L. 185/2008 convertito nella legge 2/2009 ha stabilito che le imprese costituite in forma societaria, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge sopra indicata, le imprese costituite in forma societaria comunicano al registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata e le successive variazioni. La comunicazione e le successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Per le imprese che risultano gia' iscritte alla data del 29.11.2008 la comunicazione dell'indirizzo PEC deve essere effettuata attraverso la compilazione del modello S2, riquadro B, con l'indicazione della data invio e tipo atto "C: comunicazione" (non indicando alcun atto), il riquadro 5 con l'indicazione dell'indirizzo PEC e il quadro note con apposizione della dicitura "Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 2009 n. 2".